



Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
DGISAN - Ufficio 2

Ministero della Salute

DGISAN

0034617-P-09/08/2022

I.S.h.b.3/12



528034335

ASSOCARNI

Associazione Nazionale Industria e
Commercio Carni e Bestiame
segreteria@assocarni.it

Trasmissione via PEC

1 Allegato

e p.c.

Autorità Sanitarie delle Regioni e Province
Autonome

OGGETTO: classificazione delle pelli al macello: Chiarimenti.

Con riferimento alla nota in allegato di codesta associazione di categoria, pervenuta in data 25 luglio u. s. presso la Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, circa la destinazione delle pelli degli animali macellati presso gli impianti di macellazione sulla base della normativa di riferimento (reg.CE 1069/2009), si rappresenta quanto segue.

Le pelli fresche che non presentano segni di patologie appartenenti agli animali macellati che hanno superato la favorevolmente la visita post-mortem possono essere classificate come materie prime idonee per la fabbricazione di gelatine o collagene destinati all'alimentazione umana, ai sensi rispettivamente delle sezioni XIV e XV dell'allegato III del regolamento (CE) n° 853 del 2004; nel caso in cui tali pelli non vengano destinate alla suddetta produzione possono essere destinate a tutti gli impieghi consentiti per i sottoprodotti di "categoria 3".

Le pelli fresche degli animali macellati che non hanno superato favorevolmente la visita ispettiva post-mortem, con sequestro limitato solo agli organi patologici, ma con assegnazione della carcassa a libero consumo sono assegnate come sottoprodotti alla "categoria 3" purché non presentino segni di patologie quali parassitosi, micosi ecc, nel qual caso rientrano nella categoria 2.

Le pelli fresche degli animali macellati, che non hanno superato la visita post-mortem con sequestro della carcassa intera, incluse quelle che abbiano avuto un esito sfavorevole di eventuali ricerche analitiche, sono assegnate come sottoprodotti alla "categoria 2".

Resta inteso ovviamente che le pelli devono essere identificate e correlate alla carcassa di appartenenza; laddove il responsabile del macello non proceda in tal senso anche nel caso di un singolo sequestro di una carcassa tutte le pelli appartenenti agli animali della stessa seduta di macellazione devono essere assegnati alla categoria 2.

Si rappresenta pertanto alle Regioni che leggono per opportuna conoscenza, la necessità di evitare l'assegnazione alla categoria 2 di pelli che possono avere un utile impiego nella categoria 3.

IL DIRETTORE dell'ufficio 2
(Dott. Pietro Noè)

Referente del procedimento:
Dr. Daniele Nalin - email: d.nalin@sanita.it



ASSOCARNI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO CARNI E BESTIAME

IL DIRETTORE GENERALE

Preg.mo dottor
Pietro Noè
Direttore Ufficio 2
Igiene degli alimenti ed
esportazione
Ministero della Salute

Roma, 25 luglio 2022

Oggetto: classificazione delle pelli al macello

Preg.mo dottor Noè,

Diverse aziende associate dislocate in Lombardia ci segnalano che i servizi veterinari locali declassano come sottoprodotto di origine animale di categoria 2 le pelli fresche di animali che non hanno superato la visita *post-mortem*, indipendentemente dagli specifici rilievi risultanti dall'ispezione *post mortem*.

È opinione della scrivente che tale prassi, che comporta un evidente danno economico per l'azienda, non sia conforme alla normativa e non abbia alcun fondamento sanitario. In particolare, si ritiene che la categorizzazione della pelle ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009 debba necessariamente basarsi sugli specifici riscontri ispettivi rilevati in fase di esame *post mortem*. Ciò è desumibile dall'art.10, lett. b), punto i) del Reg (CE) 1069/2009 che prevede la classificazione della pelle come sottoprodotto di categoria 3, nel caso in cui questa non mostri segni di malattie infettive trasmissibili all'uomo. Diversamente, è ipotizzabile il declassamento di tale sottoprodotto qualora presenti alcune parassitosi e micosi che possono costituire un rischio per il personale addetto alla loro manipolazione. Negli altri casi, dalla semplice lettura della norma, si ritiene che la categorizzazione di una pelle che non presenti segni di malattie trasmissibili ex art 10 lett.b), punto i) sia automaticamente da classificare nella categoria 3.

A supporto di tale tesi vi è il fatto che il legislatore abbia ascritto alla categoria 3 anche le pelli appartenenti ad animali morti che non hanno superato un esame *ante mortem* (art.10, lett.n), fatti salvi i casi di maggior restrizione sanitaria previsti all'art.8 del medesimo regolamento (SOA categoria 1).



ASSOCARNI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO CARNI E BESTIAME

IL DIRETTORE GENERALE

Tale ingiustificato approccio comporta l'impossibilità di inserire nel circuito conciario le pelli conformi all'art. 10, lett.b) tramite la spedizione a centri di deposito autorizzati per i SOA di categoria 3, ovvero l'autorizzazione comunemente assegnata alle strutture produttive che producono pelli per il settore conciario senza la possibilità di produrre gelatina per uso alimentare. A tale errata categorizzazione, si aggiunge inoltre il fatto che tali pelli, sempre secondo l'opinione di alcuni servizi veterinari, non possano essere spedite "tout court", come se la loro categorizzazione sanitaria costituisse di per sé una sorta di vincolo sanitario ostativo alla spedizione di tale sottoprodotto.

Ultimo, ma non meno importante, si sottolinea che tale ingiustificato approccio aggrava il cumulo di SOA destinati alla distruzione che, come noto, sono distrutti in impianti particolarmente energivori che, mai come in questi tempi di crisi energetica, rende tale gestione assolutamente insostenibile.

Tutto ciò premesso, si chiede di confermare che le pelli fresche, nel caso in cui la pelle non mostri segni di malattie infettive trasmissibili all'uomo, sono di per sé un sottoprodotto di categoria 3.

In attesa di un Suo cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

François Tomei
